



38 133 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 02/07/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FULVIO UCCELLA
Dott. VINCENZO ROMIS
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

SENTENZA
N. 1420/2013
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 8693/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CUOMO MICHELE N. IL 21/08/1967
DE MARTE VINCENZINO SALVATORE N. IL 16/03/1961
DE MARTINO LUIGI N. IL 14/03/1960
DI MARTINO GIOVANNI N. IL 02/08/1964
DI MURRO BRUNO N. IL 08/09/1959
FEZZA FRANCESCO N. IL 15/10/1987
FEZZA LUIGI N. IL 13/09/1984
FEZZA TOMMASO N. IL 01/11/1954

avverso la sentenza n. 1783/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
13/07/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alois Polverini
che ha concluso per inammissibilità del ricorso di Cuomo,
Di Marte, De Martino, Di Martino, Di Murro;
annullamento con rinvio limitatamente alla
esclusione dell'ipotesi attenuante di cui al 6°
comma dell'art. 21 dell' n. 301/80 e rigetto nel
resto del ricorso di Fezza Francesco e Fezza
Luigi; annullamento con rinvio limitatamente
al rinvio di cui al cap. 13 in ordine alle circostanze
e rigetto nel resto del ricorso di Fezza Tommaso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. ^{ti}: Domenico Ducci per Fizza Luigi e
Fizza Tommaso, Alfredo Jach per Fizza Luigi,
Luigi Russo per Di Martino Luigi e Di Mario
Bruno, Ettore Marzulli per Di Mario Vincenzo
Salvatore, i qual ^{hanno concluso} ~~concludono~~ i loro atti
per l'adempimento di rispetti atti;

R

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa in data 3 aprile 2011, nell'ambito di un complesso procedimento a carico di numerosi imputati in ordine a reati di varia natura, all'esito di giudizio celebrato con il rito ordinario, condannava, tra gli altri, De Marte Vincenzino Salvatore, Di Murro Bruno, Cuomo Michele, De Martino Luigi, Di Martino Giovanni, Fezza Luigi, Fezza Tommaso e Fezza Francesco alle rispettive pene ritenute di giustizia in ordine ai seguenti reati: De Marte Vincenzino Salvatore, Di Murro Bruno e De Martino Luigi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; Cuomo Michele, Di Martino Giovanni, Fezza Luigi e Fezza Francesco per violazione della legge sugli stupefacenti; Fezza Luigi anche per estorsione, violazione della legge concernente le armi e minaccia aggravata; Fezza Tommaso per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e per violazione della legge concernente le armi.

2. A seguito di rituale gravame proposto dagli imputati suddetti e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno (il quale aveva impugnato la sentenza di primo grado nei confronti di numerosi imputati ivi compresi Fezza Luigi, Fezza Tommaso e Fezza Francesco, dolendosi, in particolare, dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., contestato a tutti e tre i Fezza, e della qualificazione del reato associativo finalizzato al traffico di droga, contestato a Fezza Luigi e Fezza Francesco, come fattispecie attenuata sussumibile nella previsione di cui al sesto comma dell'art. 74 del d. P.R. n. 309/90), la Corte d'Appello di detta città, per la parte che in questa sede rileva con riferimento agli imputati sopra indicati nell'*incipit* (i quali hanno poi proposto ricorso per cassazione), così statuiva: riteneva ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale nei confronti di Fezza Luigi, Fezza Tommaso e Fezza Francesco (ritenuto invece inammissibile per genericità in relazione alla posizione di altri imputati); dichiarava Fezza Luigi e Fezza Francesco colpevoli del reato associativo ex art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 309/90 in luogo di quello di cui al sesto comma dello stesso art. 74, ravvisando il vincolo della continuazione con i reati di cui ai capi 1, 4 (in esso assorbito quello di cui al capo 5 come già ritenuto dal Tribunale) e 6, rideterminando conseguentemente la pena; riconosceva a Cuomo Michele l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, e diminuiva quindi la pena inflitta dal primo giudice; diminuiva la pena anche nei confronti di De Marte Vincenzino Salvatore e De Martino Luigi, previa concessione agli stessi delle attenuanti generiche, valutate equivalenti all'aggravante contestata al capo 9 di imputazione; si pronunciava altresì in ordine alle sanzioni accessorie; confermava, tra l'altro, l'assoluzione pronunciata dal primo giudice nei confronti dei tre Fezza – statuizione anche questa impugnata dal P.G. – per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

2.1. Ai fini che qui interessano (con riferimento alle censure dedotte dagli imputati con i ricorsi di cui appresso si dirà), la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono riassumersi come segue in ordine alla posizione di ciascuno dei predetti imputati appellanti, anche in relazione all'impugnazione del Procuratore Generale,

ritenuta ammissibile, come detto, nei confronti di Fezza Luigi, Fezza Tommaso e Fezza Francesco: **CUOMO MICHELE** - esaminando la posizione dell'appellante Cuomo Michele, doveva ritenersi accertata la sua piena e consapevole partecipazione alla condotta criminosa a lui contestata, sulla scorta del compendio probatorio acquisito, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Rosati Vincenzo, ufficiale di P.G., al contenuto di talune conversazioni intercettate ed a significative circostanze fattuali acclarate; tra l'altro, era in particolare emerso che era stato proprio il Cuomo a guidare la macchina in occasione di un viaggio a Sapri finalizzato alla consegna di droga a Di Martino Giovanni: di tal che, non poteva trovare accoglimento nemmeno la subordinata richiesta dell'appellante di qualificazione del fatto come favoreggiamento personale; **DI MARTINO GIOVANNI** - quanto alla dosimetria della pena, il Tribunale aveva tenuto conto della condizione di tossicodipendenza del Di Martino, riconoscendo anche la configurabilità dell'ipotesi della lieve entità del fatto di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, ed aveva applicato una pena adeguata al numero ed alla gravità dei fatti, che risultava quindi insuscettibile di diminuzione: si era trattato invero di analoghe condotte di cessione di quantità non irrilevanti di droga destinata in buona parte al "mercato" di Sapri, in un arco temporale breve - tra il 14/5/2007 ed il 3/6/2007 - a dimostrazione della veloce collocazione dello stupefacente e, quindi, della rilevante pericolosità sociale della condotta; inoltre, già nella sola contestazione contenuta nel capo 19 della rubrica era stata addebitata all'imputato la cessione di circa otto grammi di cocaina, dunque "ai limiti dell'ipotesi attenuata" come evidenziato dal Tribunale; **DI MURRO BRUNO** - dalle risultanze probatorie acquisite - ed in particolare da significativi brani delle conversazioni intercettate - era emerso che il Di Murro gestiva il complesso "La Villa dell'Eden" ed era consapevole sfruttatore della prostituzione quanto meno di una parte delle donne che frequentavano il locale; a ciò bisognava aggiungere le dichiarazioni di La Femina Vincenzo circa la possibilità da parte del Di Murro (e del coimputato Memoli Antonio) di fornire o meno alle donne l'opportunità di esercitare il meretricio; quanto alla dosimetria della pena, quella inflitta dal primo giudice appariva del tutto proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato, e comunque già mitigata con il riconoscimento delle attenuanti generiche; **DE MARTINO LUIGI** - per il De Martino valevano considerazioni analoghe a quelle svolte per il Di Murro, nel senso che poteva ritenersi acquisita la prova del pieno e diretto coinvolgimento del De Martino nell'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel locale "La Villa dell'Eden", deponendo in tal senso l'inequivoco contenuto delle conversazioni intercettate; poteva invece trovare accoglimento il motivo subordinato sull'entità della pena, apparendo del tutto ingiustificata una pena maggiore rispetto a quella inflitta al Di Murro: al De Martino ben potevano quindi concedersi le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata al capo 9 dell'imputazione, con conseguente rideterminazione della pena in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; **DE MARTE VINCENZINO SALVATORE** - anche per il De Marte, il suo pieno e consapevole coinvolgimento nell'attività finalizzata a favorire e

sfruttare il meretricio che talune donne svolgevano nel locale "La Valle dell'Eden" risultava ampiamente ed inequivocabilmente provato dalle conversazioni intercettate; quanto alle doglianze concernenti l'entità della pena, come per il De Martino Luigi, anche al De Marte potevano concedersi le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata al capo 9 dell'imputazione, con conseguente rideterminazione della pena, anche per lui, in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; **FEZZA TOMMASO** - risultava infondata l'eccezione di inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sollevata - anche dalla difesa di Fezza Luigi e Fezza Francesco - sul rilievo che le stesse sarebbero state autorizzate, in conseguenza dell'incendio del negozio di Fezza Luigi, in base ad una informativa di reato dei Carabinieri basata su una fonte confidenziale secondo cui l'azione delittuosa sarebbe stata espressione di una ritorsione nei confronti del Fezza medesimo da parte di un non meglio indicato clan avversario; apparivano al riguardo condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale che aveva già disatteso la medesima eccezione proposta anche in primo grado: il Tribunale aveva evidenziato che le intercettazioni erano state disposte in prima battuta in relazione alle indagini per l'incendio per il quale gli indizi di reato erano evidenti e ben giustificavano e legittimavano l'intercettazione dell'utenza della persona offesa (il Fezza Luigi) al fine di individuare gli autori del fatto le cui modalità - a prescindere dalla fonte confidenziale - facevano presumere una componente estorsiva e comunque riconducibile a dinamiche mafiose ricadenti nella materia contemplata dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; quelle intercettazioni avevano poi portato ad un ampliamento delle indagini per i reati a carico anche della vittima dell'incendio: a ciò bisognava aggiungere che per legittimare le intercettazioni non si richiedono i gravi indizi di colpevolezza bensì i "gravi indizi di reato", anche con riferimento a soggetti diversi dagli intercettandi, ed il richiamo dell'art. 267 c.p.p. all'art. 203 c.p.p. sarebbe espressamente limitato alla valutazione dei gravi indizi di reato, così come precisato nella giurisprudenza di legittimità; b) il compendio intercettativo dava adeguatamente conto del pieno coinvolgimento del Fezza Tommaso nella gestione dell'attività di prostituzione che veniva svolta nel locale "Villa dell'Eden": Fezza Tommaso era giorno per giorno al corrente delle relative problematiche, mostrandosi sempre prodigo di consigli ed impartendo precise disposizioni, così dimostrando di essere interessato a pieno titolo nel controllo dei locali e delle illecite attività che al loro interno si svolgevano: in particolare, dal tenore di talune conversazioni intercettate, era possibile desumere l'intento del Fezza Tommaso di voler prendere le distanze da una diretta gestione delle materiali attività connesse allo sfruttamento della prostituzione - svolte in prima persona dagli altri imputati e delle quali egli era assolutamente consapevole - per sottolineare invece il proprio ruolo di più elevato livello nel controllo di tali attività; c) la colpevolezza del Fezza Tommaso in ordine al reato concernente le armi contestatogli al capo 13), risultava provata sulla scorta delle conversazioni ambientali intercettate (autovettura Renault Clio sulla quale il Fezza viaggiava in compagnia di Mandiello Ludovico) e delle precisazioni fornite al riguardo dal

personale di P.G. addetto all'ascolto delle conversazioni medesime; d) circa il trattamento sanzionatorio, appariva condivisibile la statuizione del primo giudice in proposito, e la pena da questi inflitta al Fezza non poteva quindi essere ridimensionata, a ciò ostandovi i precedenti penali dell'imputato ed il suo ruolo di determinante influenza svolto nelle attività illecite addebitategli, elementi di valenza negativa, e tali, per un verso, da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche e, per altro verso, da legittimare un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello riservato agli altri coimputati; quanto alla recidiva, della quale l'appellante aveva sollecitato l'esclusione, la stessa non era stata considerata dal Tribunale; **FEZZA FRANCESCO** - l'acquisito compendio probatorio - costituito dal contenuto delle conversazioni intercettate, da ritenersi pienamente utilizzabili per le ragioni esposte esaminando la stessa eccezione sollevata da Fezza Tommaso, e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Greco Vincenzo, Greco Alfonso, Baselite Gerardo, Califano Francesco, Ceruso Prisco - consentiva di delineare l'esistenza di una organizzazione ben strutturata dedita al traffico di stupefacenti, stabilmente radicata nel territorio di Pagani, organizzazione nell'ambito della quale era possibile individuare una ripartizione di ruoli e compiti, nonché di aree geografiche di competenza, connotazioni proprie di una associazione finalizzata all'attuazione di un programma criminoso, nemmeno caratterizzata dalla particolare "levità", ritenuta dal primo giudice ed invece da escludere in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale sul punto il quale aveva evidenziato come erroneamente il primo giudice avesse preso in considerazione i singoli episodi di spaccio, e non avesse invece valutato l'insieme delle conversazioni intercettate - rivelatrici della movimentazione di significative quantità di droga - nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare Greco Alfonso e Greco Vincenzo, i quali avevano riferito di aver effettuato a Fezza Luigi e Fezza Francesco forniture di cocaina di rilevante entità; l'esclusione dell'ipotesi attenuata del reato associativo comportava l'integrale rideterminazione della pena che, per il reato associativo, poteva essere calcolata nel minimo di 10 anni di reclusione; **FEZZA LUIGI** - a) trattandosi di posizioni del tutto analoghe quanto alla contestazione del reato associativo, valevano al riguardo per Fezza Luigi le medesime considerazioni svolte per Fezza Francesco, sia in ordine alle questioni procedurali, sia nel merito quanto alla configurabilità del reato associativo ed alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/90; b) quanto alla colpevolezza per i reati concernenti le armi, anche per Fezza Luigi, così come per Fezza Tommaso, sicuri elementi probatori erano costituiti, per la contestazione sub capo 14), dall'esito di intercettazione ambientale (conversazione con Vanacore Alberto - giudicato a parte - a bordo di un'auto BMW) e, per la contestazione sub capo 15), dall'esito di intercettazioni telefoniche concernenti un episodio avvenuto all'interno del locale "Il Sogno" di Cava dei Tirreni; c) non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva circa la prospettata qualificazione del reato di cui al capo 6) come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non come estorsione, reato, questo, per il quale vi era stata condanna: ed invero, non poteva ipotizzarsi nemmeno in astratto un diritto

Li

Amor

azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria in presenza dell'illiceità dell'oggetto del contratto;
d) in ordine alla dosimetria della pena, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, poteva riconoscersi il vincolo della continuazione tra il reato associativo ed i singoli episodi di spaccio addebitati a Fezza Luigi per i quali appariva equo un aumento, sulla pena base di 10 anni di reclusione per il reato associativo, di 8 mesi di reclusione per ciascuno dei reati di spaccio ritenuti in continuazione, così per una pena complessiva di 12 anni di reclusione per la condanna per i reati concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti: a tale pena andava aggiunta quella di 4 anni e 6 mesi di reclusione quale inflitta dal Tribunale per i reati di cui ai capi 14 e 15 per i quali non poteva ravvisarsi l'identità del disegno criminoso in quanto del tutto estranei all'illecita attività di traffico di droga; pena finale dunque per Fezza Luigi pari ad anni 16, mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa.

3. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i predetti imputati con censure con le quali - evidenziando asseriti profili di violazione di legge e di vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto delle proprie statuizioni - risultano in gran parte dedotte le argomentazioni da ciascuno già sottoposte con i motivi di appello al vaglio della Corte territoriale, e da questa disattese attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato.

I motivi di ricorso possono sinteticamente riassumersi come segue:

CUOMO MICHELE - avrebbe errato la Corte territoriale a ritenere configurabile il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, posto che, ad avviso del ricorrente, la condotta a lui addebitata potrebbe integrare al più quello di favoreggiamento, avuto riguardo al tenore delle telefonate intercettate ed alle dichiarazioni rese dal teste Rosati;

DE MARTE VINCENZINO SALVATORE - viene denunciato vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio acquisito, relativamente alla ritenuta colpevolezza, a titolo di concorso, per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con particolare riferimento all'elemento psicologico di cosciente e volontaria partecipazione al reato, anche per quel che riguarda le contestate aggravanti; infine, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, muovendo dal rilievo che la Corte, operando una diminuzione sulla pena inflitta dal primo giudice, avrebbe implicitamente operato un giudizio di comparazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, il che avrebbe dovuto comportare la elisione di queste ultime, con conseguente ulteriore diminuzione della pena;

DI MURRO BRUNO E DE MARTINO LUIGI - con un unico atto di impugnazione, i due ricorrenti deducono comuni censure sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie per quel che riguarda l'interpretazione del contenuto delle telefonate intercettate - sostenendo che non vi sarebbero gli estremi per la configurabilità del concorso nel reato - nonché relativamente al trattamento sanzionatorio: a tale ultimo riguardo, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe errato nella dosimetria della pena, anche per quanto concerne il bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti;

DI MARTINO GIOVANNI – denuncia vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, muovendo dal rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della condizione di tossicodipendenza dell'imputato, il quale aveva presumibilmente destinato parte della droga ad uso personale, ed infliggere quindi una pena meno severa di quella invece applicata e prossima all'entità massima;

FEZZA FRANCESCO – con due atti di impugnazione - uno a firma congiunta del Fezza e del difensore avv. D'Ambrosi, e l'altro a firma dell'avv. Trofino – il ricorrente deduce i seguenti motivi: "in primis", si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale, pronunciata invece dalla Corte d'Appello, per la rilevata mancanza di specificità delle censure, per altri imputati oggetto dell'impugnazione dell'ufficio requirente: ad avviso del Fezza, la Corte distrettuale avrebbe operato una disparità di valutazione del tutto ingiustificata; viene poi eccepita la inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, muovendo dall'asserito rilievo della loro illegittimità così prospettata: a) le prime intercettazioni sarebbero state disposte con riferimento ad indizi desunti da una informativa di reato nella quale risultava riportata una voce confidenziale secondo la quale l'incendio in danno del Fezza Luigi sarebbe stato un atto di ritorsione ad opera di un non meglio indicato clan avversario; b) sulla base delle risultanze di tali iniziali intercettazioni sarebbero state poi autorizzate le successive; il ricorrente denuncia poi vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle conversazioni intercettate ed alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, osservando in particolare che alcuni di questi ultimi – e cioè Domenico Califano, Confessore e Ceruso – sarebbero stati già valutati come inaffidabili nella sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in procedimento a carico di Furore Luigi e Trapani Andrea, e sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ommesso di confutare specificamente le argomentazioni svolte dal primo giudice e favorevoli all'imputato; si duole infine (in particolare con il ricorso a firma del Fezza e dell'avv. D'Ambrosi) del diniego delle attenuanti generiche;

FEZZA TOMMASO – due atti di impugnazione, uno a firma congiunta del Fezza e dell'avv. D'Ambrosi, l'altro sottoscritto dall'avv. Ducci; A) ricorso Fezza-avv.D'Ambrosi: vengono dedotte innanzi tutto censure analoghe a quelle prima illustrate nel riassumere il ricorso del Fezza Francesco, circa la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale e la eccepita inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche, con argomentazioni, in ordine ad entrambe le questioni, sostanzialmente simili a quelle formulate a tale riguardo da Fezza Francesco, di cui si è già detto; viene poi denunciato travisamento delle risultanze probatorie e si sostiene che la colpevolezza del Fezza Tommaso sarebbe stata ancorata ad elementi privi di significativa consistenza probatoria, e ci si duole, infine, del trattamento sanzionatorio, asseritamente eccessivo in relazione ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale; B) ricorso avv. Ducci: viene censurato, sotto il profilo del vizio motivazionale, il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello, in particolare in ordine all'interpretazione e valutazione del compendio probatorio per i reati

5

mon

contestati ai capi 9), 10) e 13) dell'imputazione; il ricorrente si duole poi del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato concernente le armi con quelli relativi alla prostituzione.

FEZZA LUIGI - due atti di impugnazione, uno a firma congiunta del Fezza e dell'avv. D'Ambrosi, l'altro sottoscritto dall'avv. Ducci; A) ricorso Fezza-avv.D'Ambrosi: vengono dedotte preliminarmente le censure in rito circa la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale e la eccepita inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche, svolgendo argomentazioni sostanzialmente simili a quelle di cui si è prima detto illustrando i motivi dei ricorsi di Fezza Francesco e Fezza Tommaso; si denuncia poi travisamento delle risultanze probatorie sull'asserito rilievo che la colpevolezza del Fezza Luigi sarebbe stata ancorata ad elementi privi di significativa consistenza probatoria, con specifico riferimento alla interpretazione delle conversazioni intercettate ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; ci si duole, infine, del trattamento sanzionatorio, da considerarsi eccessivo in relazione ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, anche per il diniego, asseritamente ingiustificato, delle attenuanti generiche; B) ricorso avv. Ducci: il difensore si sofferma diffusamente innanzi tutto sulla denuncia di vizio motivazionale in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui al sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/90 che il primo giudice aveva invece ritenuto sussistente in relazione al reato associativo; si osserva in proposito che il giudice dell'appello ha ritenuto di dover escludere l'attenuante in argomento muovendo da due rilievi: a) il riconoscimento dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, in relazione ai singoli episodi di cessione di droga, non sarebbe sufficiente ad integrare quasi automaticamente l'analoga attenuante prevista per il reato associativo dal sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/90; b) il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non potrebbe essere legato ai singoli episodi, ma dovrebbe essere oggetto di valutazione "a monte", essendo necessario tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti di stupefacente; orbene, ad avviso del ricorrente il percorso motivazionale seguito dalla Corte di merito presenterebbe il vizio della contraddittorietà posto che i giudici di seconda istanza, per un verso avrebbero di fatto ribadito la sussistenza dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R.n. 309/90 in relazione agli episodi di cessione, e, per altro verso, avrebbero valorizzato il dato ponderale circa la capacità di approvvigionamento del sodalizio; inoltre, non sarebbe stata data spiegazione circa la ritenuta prevalenza della asserita potenzialità dell'associazione di acquisire notevoli quantitativi di droga, sulla esiguità della cessione al dettaglio; ancora, la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché non sarebbero risultate condivisibili le argomentazioni che avevano indotto il primo giudice a riconoscere la sussistenza dell'attenuante per il reato associativo in base ad una valutazione circa le caratteristiche strutturali ed organizzative del sodalizio; viene quindi denunciato vizio motivazionale in ordine alla ritenuta configurabilità del reato associativo piuttosto che plurimi episodi di

F

Mou

cessione di droga avvinti dalla continuazione; si censura altresì, sotto il profilo del vizio motivazionale, il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'Appello in ordine all'interpretazione e valutazione del compendio intercettativo, anche per quel che riguarda l'affermazione di colpevolezza del Fezza per gli ulteriori reati contestati ai capi 4), 5), 14) e 15) dell'imputazione, nonché per la qualificazione del fatto sub capo 6) della rubrica come estorsione e non come reato previsto dall'art. 393 c.p.

4. Sono stati poi depositati motivi nuovi dall'Avv. Gaito, nell'interesse di Fezza Luigi, e dall'avv. Ducci nell'interesse di Fezza Tommaso, con ulteriori argomentazioni a sostegno delle dedotte censure; in particolare: l'avv. Gaito, con riferimento alla ritenuta ammissibilità dell'appello del P.G., alla ritenuta sussistenza del reato associativo – anche per quel che riguarda il numero minimo di tre soggetti richiesto ai fini della configurabilità del reato stesso – ed all'esclusione dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/90; l'avv. Ducci, con riferimento alla ritenuta colpevolezza per i reati di agevolazione e sfruttamento della prostituzione - muovendo dal rilievo dell'asserita indeterminatezza del ruolo di Fezza Tommaso nella gestione dei locali all'interno dei quali veniva esercitata l'attività di prostituzione – ed al trattamento sanzionatorio, anche per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati concernenti le armi asserendo che si sarebbe trattato di un unitario contesto criminoso anche sotto il profilo cronologico

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Rileva il Collegio che devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Cuomo Michele, De Marte Vincenzino Salvatore, Di Murro Bruno, De Martino Luigi e Di Martino Giovanni, per le ragioni che saranno indicate nell'esaminare le relative posizioni.

Vanno rigettati i ricorsi di Fezza Luigi, Fezza Francesco e Fezza Tommaso posto che con gli stessi sono stati formulate, oltre a doglianze relative a valutazioni di merito e/o connotate da manifesta infondatezza, come di seguito si avrà modo di specificare, anche censure, concernenti questioni giuridiche, in relazioni alle quali si ravvisano profili di infondatezza ma non di inammissibilità.

6. Per ragioni di ordine sistematico, appare opportuno procedere preliminarmente al vaglio delle doglianze in rito dedotte da Fezza Luigi, Fezza Francesco e Fezza Tommaso, aventi ad oggetto la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale e la ritenuta utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Entrambe le censure sono prive di fondamento.

6.1. Dall'esame del contenuto dell'appello presentato dal Procuratore Generale si rileva agevolmente che i motivi addotti a sostegno dell'impugnazione avente ad oggetto le posizioni dei tre Fezza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di costoro, non erano affatto privi delle necessarie connotazioni di specificità, richieste, a norma dell'art. 581 c.p.p., ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione: e ciò, a differenza di altre posizioni, pure oggetto del gravame del Procuratore Generale, in relazione alle quali la Corte territoriale, non mancando di sottoporre ad analitico vaglio le deduzioni dell'appellante P.G., ha ritenuto

8

Procuratore

inammissibile il gravame per la rilevata genericità dei motivi. Ed invero, come si evince anche dal testo dall'impugnata sentenza, con l'appello del Procuratore Generale era stato evidenziato che il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento, quanto alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi associativa attenuata, sui singoli episodi accertati, senza tener conto dell'insieme del compendio intercettativo acquisito nonché dell'esito di operazioni di P.G. e trascurando, altresì, il tenore delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia (appello del P.G.: pagg. 12-13, seguite dal richiamo specifico ed analitico di talune conversazioni intercettate; pag. 51 e segg.: valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia). Mette conto sottolineare, ancora, a riprova dello scrupolo e dell'equilibrio con il quale la Corte distrettuale ha vagliato quanto dedotto con l'appello dell'ufficio inquirente, che la Corte stessa ha ritenuto infondato il gravame laddove era stata censurata l'esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, che ad avviso dell'appellante avrebbe dovuto invece ritenersi configurabile tenuto conto della contestuale condanna di Fezza Luigi e Fezza Tommaso per reati concernenti le armi.

6.2. Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità dell'esito delle intercettazioni.

Come evidenziato dalla Corte d'Appello - a conferma di quanto già osservato dal primo giudice - le intercettazioni erano state disposte a seguito dell'incendio del negozio gestito da Fezza Luigi le cui modalità erano apparse all'evidenza rivelatrici di una causale mafiosa con componente estorsiva, e quindi ricompresa nella materia contemplata dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991: quelle intercettazioni - a prescindere dalla fonte confidenziale - avevano portato ad un ampliamento delle indagini per reati anche a carico della parte offesa. Nella concreta fattispecie, dunque, quanto riferito dalla fonte confidenziale deve essere considerato come mero dato storico dal quale presero avvio indagini d'iniziativa degli organi di polizia giudiziaria che portarono poi all'ampliamento del panorama investigativo nel cui scenario emersero man mano altri fatti delittuosi riconducibili a soggetti ben individuati. Situazione del tutto diversa, rispetto al caso in esame, è invece quella che si delinea nell'ipotesi in cui l'informazione fornita alla Polizia dal confidente anonimo sia l'unico elemento valutato ai fini degli indizi di reità: ed invero, ciò renderebbe il decreto autorizzativo privo di motivazione, con conseguente inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., comma 1, delle intercettazioni così disposte. In definitiva, la regola che scaturisce dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 267, comma 1 bis, c.p.p., è quella dell'inidoneità dell'informazione assunta da confidente anonimo a essere "valutata" quale "unico" motivo per autorizzare l'intercettazione; ne deriva che tale dato ben può essere "acquisito" dagli organi di polizia per avviare l'attività investigativa o estenderne l'ambito per poi riferirne l'esito all'autorità giudiziaria: e su tali ulteriori acquisizioni - e non sulla informazione del confidente che resta un dato a sé stante - l'autorità giudiziaria fonda poi le proprie valutazioni finalizzate a disporre mezzi di ricerca della prova, ivi comprese le intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Mette conto evidenziare che questa Corte, al riguardo, ha precisato quanto segue: <<(...) l'art. 203 c.p.p. impedisce, nel suo comma 1, "acquisizione"

9

Procuratore

e "utilizzazione" dell'informazione anonima nel giudizio. Il comma 1 bis, stesso art. 203 c.p.p. poi non ne prevede - e ciò appare ovvio - il divieto di "acquisizione" nella fase delle indagini, bensì vieta che l'intercettazione possa essere disposta "soltanto" in base a informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia>> (in termini, Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007 Ud. - dep. 05/03/2008; cfr. anche Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007 Cc., dep. 04/01/2008). Giova poi ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte - con riferimento all'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63 - con la sentenza n. 919 del 26 novembre 2003, dep. 19 gennaio 2004, RV. 226484, e pur trattandosi di principio enunciato con specifico riguardo al regime intertemporale - affermarono la legittimità delle intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore di detta legge, nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla "sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria", essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio *tempus regit actum*, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti.

7. Così esaurito il vaglio delle censure in rito, può ora procedersi all'esame delle doglianze che attengono alle statuizioni di merito dell'impugnata sentenza.

7.1. Fezza Luigi ha innanzi tutto censurato - ribadendo poi, con le ulteriori argomentazioni svolte con motivi nuovi, quanto già dedotto con il ricorso nel prospettare le tesi difensive - la ritenuta sussistenza del reato associativo e l'esclusione dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 309/90.

Trattasi di doglianze che non valgono a scalfire il convincimento espresso dalla Corte distrettuale per le ragioni di seguito indicate.

7.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Calì, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112). La sentenza impugnata si è attenuta a tali criteri ravvisando la sussistenza del delitto associativo nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa - nell'ambito della quale era possibile individuare una ripartizione di ruoli e compiti tra gli associati, nonché una suddivisione di aree geografiche di competenza - con dotazione di mezzi e disponibilità economica, ed attribuzione al ricorrente Fezza Luigi di un ruolo predominante sia nella gestione di una vastissima clientela di tossicodipendenti, sia nei rapporti con gli altri associati. L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). A tali conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta attraverso la valutazione analitica delle risultanze processuali (con particolare e specifico riferimento ad accertamenti di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche ed ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia) condotta in conformità ai criteri logici ed insuscettibile di ulteriore riesame di merito. La proposizione di interpretazioni alternative della piattaforma probatoria acquisita, quali prospettate nel ricorso, si traduce nella surrettizia richiesta a questa Corte di svolgere apprezzamenti di fatto difforni da quelli espressi dal competente giudice del merito, che esulano dal sindacato di legittimità. Per quel che riguarda infine il numero delle persone – oggetto di censura nei motivi nuovi dell'avv. Gaito (pag. 9) secondo cui, avuto riguardo all'assoluzione di Massimo Fortino ed Andrea De Vivo, e non essendo noto l'esito dei procedimenti relativi ad altri imputati la cui posizione è stata separata, non vi sarebbe nemmeno la certezza del raggiungimento del numero minimo di tre persone ai fini della configurabilità del reato "de quo" – è sufficiente evidenziare che sul punto vi è stata apposita motivazione da parte della Corte territoriale (vedi pag. 76 della sentenza impugnata) laddove è stato fatto cenno, oltre al Fortino ed al De Vivo nonché ad altri soggetti imputati dello stesso reato associativo e giudicati separatamente, anche a Confessore Vincenzo: di tal che, a tutto voler concedere, con quest'ultimo soggetto sarebbe stato comunque raggiunto il numero minimo di tre associati. A ciò aggiungasi, "ad abundantiam", che con i motivi di appello proposti con due distinti atti di impugnazione nell'interesse del Fezza Luigi (uno a firma dell'avv. D'Ambrosi e l'altro sottoscritto dall'avv. Ducci), quanto alle doglianze formulate avverso la ritenuta sussistenza del reato associativo non era stata posta la specifica questione circa il numero di persone.

7.3. Parimenti infondato è il motivo relativo alla esclusione dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 309/90. Tale norma stabilisce che l'ipotesi in argomento è configurabile allorquando "l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 (....)". Orbene, è *ius receptum* che per valutare la configurabilità dell'attenuante stessa è necessario apprezzare il contesto della complessiva attività e non già i singoli, distinti episodi di spaccio (in termini, Sez. 5, 29 marzo 2001, Cerroni): non è sufficiente, dunque, tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle acquisite e trattate dai partecipanti all'associazione. È da escludere, quindi, la sussistenza di una stretta relazione tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 74, comma 6, e la qualificazione giuridica dei fatti contemplati dall'art. 73 in concreto contestati agli imputati, e singolarmente ritenuti di lieve

entità, nel senso che l'associazione per delinquere può essere finalizzata alla commissione di fatti di cessione che, considerati poi singolarmente, presentano le caratteristiche di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, e tuttavia la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata, può esorbitare - per la molteplicità degli episodi di spaccio, per il loro reiterarsi in ampio arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione - dalla previsione di fatto di lieve entità.

Nella concreta fattispecie, il tema della riconducibilità dei fatti all'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, comma 6 cit. D.P.R., oggetto dell'appello proposto dal Procuratore Generale, è stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale (pagg. 77-80 della sentenza) che ha escluso la configurabilità di detta ipotesi muovendo innanzi tutto dall'interpretazione e dalla *ratio* della norma in esame. Nel confutare le conclusioni cui era pervenuto sul punto il primo giudice, il quale aveva basato il proprio ragionamento sul dato ponderale delle singole cessioni e sul livello organizzativo dell'associazione definito "approssimativo", la Corte territoriale ha seguito un percorso argomentativo - da ritenersi assolutamente corretto, perché in linea con i principi dianzi ricordati - che può così sintetizzarsi: a) il legislatore ha delineato la fattispecie in esame <<(...) con l'esplicito riferimento al momento genetico dell'associazione, richiedendo che essa sia "costituita" per commettere i reati descritti dal comma 5 dell'art. 73>>; b) è necessario che la "lieve entità" dello spaccio sia <<un elemento caratterizzante della struttura associativa sin dalla sua nascita, sì da investire in primo luogo il momento dell'approvvigionamento (che costituisce la fase iniziale ed imprescindibile) e, conseguentemente, quello dello spaccio>>; c) poiché quello di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/90 è, come tutte le fattispecie associative, un reato di pericolo <<è di tutta evidenza che (.....) il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non possa essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti>>. E tale convincimento è stato dalla Corte d'Appello ancorato al compendio probatorio acquisto, con specifico riferimento all'insieme delle conversazioni intercettate - ritenute rivelatrici della movimentazione di significative quantità di droga - ed alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali avevano riferito, in maniera convergente, delle dimensioni dell'attività di spaccio degli imputati e della loro capacità di approvvigionamento stabile e continuativo per quantitativi rilevanti e provenienti da una pluralità di fonti: a) in particolare Greco Alfonso e Greco Vincenzo avevano dichiarato di aver effettuato a Fezza Luigi e Fezza Francesco forniture di cocaina di rilevante entità; b) Greco Vincenzo - reo confesso di una prolungata attività di traffico di stupefacenti - aveva riferito della fornitura di un chilo di cocaina a Fezza Francesco e Confessore Vincenzo nel corso del 2008, <<ossia in un periodo perfettamente compatibile con quello dei fatti per cui si procede e, in generale, del ruolo apicale rivestito da Fezza Luigi nell'ambito dell'organizzazione>> (pag. 76 della sentenza); c) Baselice Gerardo aveva riferito <<di aver custodito grosse quantità di stupefacenti per conto di Fezza Francesco, Confessore Vincenzo e De Vivo Andrea e di avere ricevuto direttamente da Fezza

Francesco la somma di 45.000,00 euro per l'acquisto di una partita di cocaina che egli stesso aveva provveduto a ritirare a Torre Annunziata>>: dichiarazioni, quelle del Baseliçe, sostanzialmente confermate da Califano (pag. 76 della sentenza); d) Ceruso Prisco - escusso nel giudizio di appello in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - aveva descritto l'organizzazione dello spaccio di droga nella città di Pagani, precisando che questa era gestita inizialmente dai fratelli D'Auria e da Fezza Tommaso, ai quali erano poi subentrati Fezza Luigi, Fezza Francesco, Confessore Vincenzo e De Vivo Andrea (ancora pag. 76 della sentenza). Le circostanze così descritte ed acclamate, sono state ritenute dalla Corte d'Appello tali da investire direttamente il momento dell'approvvigionamento <<che, per sua rilevanza, risulta del tutto incompatibile con un programma delittuoso finalizzato alla commissione di reati di lieve entità, caratterizzato, proprio per questo, da un elevato livello di pericolosità sociale>> (pag.80 della sentenza). Anche in proposito giova sottolineare la piena sintonia di tali argomentazioni con l'indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione" (Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004 Ud., dep. 27/09/2004); ancor più esplicitamente è stato precisato che l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso - e quindi dal momento genetico fino alla fase degli episodi di cessione - siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309 (principio enunciato in un caso in cui questa Corte ha escluso la configurabilità di detta ipotesi attenuata muovendo dal rilievo che le sole condotte di spaccio potevano essere considerate di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati) [Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 Ud. - dep. 31/01/2013 - Rv. 254194].

Tutto quanto fin qui detto, nel vagliare le deduzioni di Fezza Luigi in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo ed alla esclusione dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 74, sesto comma, de d.P.R. n. 309/90, vale ovviamente anche per la posizione di Fezza Francesco relativamente a tali questioni (anche se Fezza Francesco non ha formulato specifici motivi di doglianza quanto alla configurabilità del reato associativo).

7.4. Ciò posto, deve ora procedersi all'esame delle doglianze relative alle valutazioni probatorie, dedotte dagli stessi Fezza nonché dai ricorrenti Cuomo, De Marte, Di Murro e De Martino, laddove sono state censurate le statuizioni della Corte territoriale concernenti l'affermazione di colpevolezza.

Orbene trattasi di motivi che presentano evidenti connotazioni di inammissibilità, perché in parte manifestamente infondati ed in parte relativi ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità.

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati nella parte narrativa in relazione alle singole posizioni dei predetti, e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti posti dalla difesa degli imputati stessi. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte in chiave di puro merito - la materia del giudizio in punto di responsabilità, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte medesima. Sicchè le critiche mosse alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti; se abbiano, quindi, correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. dall'art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'*iter* argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro *iter*, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 30.4.1997, n. 6402; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; e non dissimilmente, Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 25.10.1994, n. 19/1994; e, con riguardo al giudizio, Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi - come s'è detto - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato

14

Procur'

argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 24.9.2003, n. 47289; id., Sez. Un., 30.11.2000, n. 5854/2001; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24).

E' solo il caso di aggiungere ulteriormente che, quanto alla valutazione del tenore delle conversazioni intercettate, la Corte d'appello ha interpretate le conversazioni stesse in base a criteri di assoluto rigore, dando conto delle proprie valutazioni con formulazioni prive di connotazioni di illogicità, coordinando il contenuto dei colloqui captati con le altre acquisizioni probatorie in una visione globale ed armonica senza mancare di supportare il proprio convincimento con il richiamo a deduzioni logiche e/o ai riscontri che avevano confortato e corroborato il senso accusatorio attribuito alle conversazioni.

Per quel che riguarda la credibilità dei collaboratori di giustizia, la stessa è stata desunta dalla Corte territoriale, in particolare, dalla conformità e convergenza delle propalazioni (vedi pagg. 76 e 80) aventi ad oggetto i fatti per i quali vi è stata condanna; e mette conto sottolineare, a dimostrazione del rigore con il quale le dichiarazioni dei collaboratori sono state vagliate dalla Corte di merito, che questa ha rigettato l'appello del Procuratore Generale - avverso la pronuncia di assoluzione in ordine al reato associativo (416 bis c.p.) di cui al capo 16) della rubrica - ritenendo insufficienti sul piano probatorio quelle dichiarazioni caratterizzate da genericità e/o non adeguatamente riscontrate (pag. 143 e seguenti della sentenza). E già il primo giudice - dopo aver ricordato i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità dei collaboratori di giustizia (pagg. 56 e segg. della sentenza di primo grado) - non aveva mancato di vagliare la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite al processo (si veda ad esempio la valutazione delle dichiarazioni di Califano Domenico: pag. 127 della sentenza del Tribunale).

Infondata è anche la doglianza del Fezza Luigi per quel che riguarda il diniego della qualificazione del reato contestato al capo 6) [estorsione] come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo la Corte territoriale disatteso la prospettazione difensiva con argomentazioni del tutto corrette sotto il profilo tecnico-giuridico e logicamente concatenate, ritenendo non ipotizzabile nemmeno in astratto un diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria in presenza dell'illiceità dell'oggetto del contratto (nella specie, il pagamento di una fornitura di droga) e considerando sproporzionata la condotta posta in essere (modalità aggressive culminate nella sottrazione dell'autovettura) rispetto all'intento di far valere un pretesi diritto.

8. Parimenti prive di qualsiasi fondamento risultano le doglianze formulate in ordine al trattamento sanzionatorio.

8.1. Quanto a Di Martino Giovanni - il quale ha proposto motivi di ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, asseritamente troppo severo - la Corte territoriale ha ritenuto insuscettibile di diminuzione la pena determinata dal primo giudice evidenziando, in particolare, che si era trattato di plurime ed analoghe condotte di cessione di quantità non irrilevanti di droga destinata in buona parte al "mercato" di Sapri, in un arco temporale

breve – tra il 14/5/2007 ed il 3/6/2007 – a dimostrazione della veloce collocazione dello stupefacente e, quindi, della rilevante pericolosità sociale della condotta.

8.2. Discorso analogo vale per le censure dedotte da Fezza Luigi e Fezza Francesco in punto di dosimetria della pena. Per costoro, invero – una volta esclusa l'ipotesi attenuata di cui al sesto comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/90 – la pena base, previo richiamo ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., è stata determinata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione, con un contenuto aumento, per Fezza Luigi, per la continuazione con i reati fine dalla Corte stessa ritenuta configurabile (diversamente da quanto opinato dal primo giudice), e con l'ulteriore pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per i residui reati di cui ai capi 14 e 15 concernenti le armi (pena così già inflitta dal primo giudice), a ragione dalla Corte territoriale ritenuti estranei all'unicità del disegno criminoso ravvisato invece per le violazioni della legge sugli stupefacenti.

Ciò posto, mette conto sottolineare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, non sono censurabili in sede di legittimità gli apprezzamenti e le valutazioni del giudice del merito concernenti il trattamento sanzionatorio, se il convincimento espresso al riguardo risulta sorretto da adeguato percorso argomentativo; orbene, nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale ha valutato le circostanze e le modalità del fatto, nonché la personalità degli imputati, laddove ha esplicitamente evocato i parametri indicati nell'art. 133 del codice penale.

9. Parimenti destituite di fondamento sono le censure dei tre Fezza circa il diniego delle attenuanti generiche.

9.1. Per quel che riguarda Fezza Tommaso e Fezza Luigi, la Corte distrettuale ha sottolineato – quali elementi ritenuti ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio – rispettivamente, per Fezza Tommaso, il profilo criminale desunto dai suoi precedenti penali gravi e numerosi (pag. 135 della sentenza), e, per Fezza Luigi, la personalità criminale dello stesso "risultata nel giudizio di appello ancora più allarmante di quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla qualificazione dei fatti contestati ai capi 1), 4), 5), 6) e 8)" [pag. 136 della sentenza]. Orbene, come precisato e più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, anche uno solo degli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (come, a ben vedere, nel caso di specie, allorquando questi precedenti sono stati valorizzati negativamente) [cfr., "ex plurimis", Sezione II, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri].

9.2. Quanto a Fezza Francesco, non vi è stata una motivazione specifica, ma il suo ruolo, analogo a quello di Fezza Luigi nell'ambito dell'organizzazione malavitosa, è stato all'evidenza considerato implicitamente dalla Corte distrettuale quale elemento sicuramente ostativo al beneficio delle attenuanti generiche. A ciò aggiungasi che con l'atto di appello la

concessione delle attenuanti generiche, "prevalenti sulle aggravanti", era stata sollecitata con enunciazione assertiva e del tutto aspecifica così letteralmente formulata: "in considerazione della situazione personale e familiare dell'imputato e della sua giovane età". Orbene, mette conto sottolineare che la doglianza così genericamente dedotta non poneva a carico del giudice del gravame un particolare onere motivazionale, in conformità al consolidato e condivisibile indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza" (Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012 Ud. - dep. 16/05/2012 - Rv. 252522). Occorre ricordare altresì il principio di diritto altre volte espresso da questa Suprema Corte, qui da ribadire, secondo cui il giudice del gravame non ha l'obbligo di motivare su un motivo inammissibile (nel caso in esame, come detto, per genericità), la inammissibilità essendo direttamente rilevabile anche dalla Corte di Cassazione, e ciò anche perché, d'altra parte, l'eventuale giudice di rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi insuscettibili di esame e di accoglimento per la loro inammissibilità Sez. IV, 9.11.1988, n. 17/1989; Sez. IV, 28.10.1988, n. 12724; Sez. I, 28.4.1986, n. 8007; Sez. IV, 17.4.2009, n. 24973; Sez. V, 5.3.1999, n. 4415; Sez. V, 17.5.1993, n. 7728; da ultimo Sez. IV, 7.12.2011, n. 9179/2012).

A ciò aggiungasi l'assoluta genericità anche delle censure dedotte in proposito con il ricorso (quello a firma Fezza Francesco e avv. D'Ambrosi, posto che con il ricorso dell'avv. Trofino non sono state dedotte doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio), in quanto svolte con formulazioni meramente assertive.

10. Resta infine da esaminare la doglianza del Fezza Tommaso (dedotta con il ricorso dell'avv. Ducci) in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali la Corte distrettuale ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata in primo grado e quello di illecita detenzione di arma da fuoco - di cui al capo 13 della rubrica - in ordine al quale la Corte stessa pure ha confermato la condanna inflitta dal primo giudice al Fezza medesimo. A quest'ultimo erano stati contestati ai capi 12 e 13 due reati per violazione della legge sulle armi. Orbene, quanto a quello sub 12) [addebitato al Fezza in concorso con Mandiello Ludovico], la Corte d'Appello ha ritenuto infondato l'appello del Procuratore Generale, così confermando la pronuncia liberatoria del primo giudice sul punto. Per il reato di cui al capo 13) - con specifico riferimento alla illecita detenzione di arma da fuoco - la Corte distrettuale ha invece ritenuto provata la colpevolezza del Fezza Tommaso sulla scorta della conversazione tra il Fezza stesso e La Femina Vincenzo - oggetto di intercettazione ambientale - avuto riguardo alle inequivocabili indicazioni contenute in tale conversazione ed alla evidente spontaneità del colloquio stesso (pag. 132 della sentenza). Priva di qualsiasi fondamento deve ritenersi la censura relativa al diniego della continuazione tra tale reato e quelli di cui ai capi 9) e 10) della rubrica concernenti le

violazioni della legge sulla prostituzione. La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento osservando che, al di là del contesto spazio-temporale, non erano ravvisabili, sul piano logico, elementi dimostrativi "di una connessione tra le condotte relative allo sfruttamento della prostituzione e quelle concernenti la detenzione ed il porto di arma da fuoco, tali da far ritenere attendibilmente che le stesse siano state oggetto di un'unica deliberazione criminosa" (pag. 135 della sentenza). Ciò posto, è sufficiente evocare il consolidato orientamento delineatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007 Cc. - dep. 28/06/2007 - Rv. 237014). Né rileva che la Corte di merito, a pag. 135, abbia erroneamente indicato il reato in questione come quello sub 12), trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale: prova ne sia che a pag. 132, una volta disatteso l'appello del Procuratore Generale avverso la sentenza assolutoria per il capo 12), la Corte d'Appello aveva già svolto specifiche argomentazioni a sostegno della conferma dell'affermazione di colpevolezza appunto per il reato sub 13).

11. Segue, per legge, la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; i ricorrenti Cuomo Michele, De Marte Vincenzino Salvatore, De Martino Luigi, Di Martino Giovanni e Di Murro Bruno, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi, vanno altresì condannati - trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000 - al versamento di euro 1.000,00, ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Cuomo Michele, De Marte Vincenzino Salvatore, De Martino Luigi, Di Martino Giovanni e Di Murro Bruno.

Rigetta i ricorsi di Fezza Tommaso, Fezza Francesco e Fezza Luigi.


Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì Cuomo Michele, De Marte Vincenzino Salvatore, De Martino Luigi, Di Martino Giovanni e Di Murro Bruno al versamento a favore della Cassa delle ammende anche di euro 1.000/00 (mille) ciascuno.

Roma, 2 luglio 2013

Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Fulvio Uccella)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 SET. 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giulio Maria TIBERIO